

per non volere ripeterle a scapito dell'unità dell'argomento, abbiamo di quando in quando aggiunte brevissime note, o semplicemente ripetuto e citato il nome della magistratura, per far conoscere, che avea qualche attribuzione anche in quella, mentre con un *V. (Veggasi)* si manda il lettore alla classe in cui in modo particolare si scrisse della magistratura medesima.

Dal fin qui detto è facile comprendere, non essere nostro scopo fare parola dello spirito del governo veneziano e delle sue magistrature, dei suoi difetti e delle sue virtù, come fecero nel lungo corso della repubblica molti scrittori, e in tempi a noi più vicini il Darù, ed il critico di lui nobile Domenico Tiepolo, ma semplicemente offerire un'idea storica de' magistrati, che giovi in qualche modo ad illustrare la storia civile e politica, e gli archivi di Venezia.

Sarebbe stato desiderabile uno scritto più ampio che questo non è, per mettere in chiara luce un argomento, che fu a tante variazioni ed a tante controversie soggetto; ma riesce impossibile trovar luogo a polemiche in un libro, che non ha per iscopo di ragionare, ma d'indicare, entro limiti prescritti, le magistrature delle quali era composto il governo di Venezia, senza curarsi come operasse, o si potesse conservare per tanti secoli (1).

## CORPO DELLA REPUBBLICA.

**DOGE.** — Fornito di cospicua grandezza, di dignità reale e di esteriori onorificenze, nelle funzioni, nel vestito, nel corteggio godeva il privilegio di eleggere il primicerio e i canonici di san Marco. Tutti gli editti, dispacci, lettere, ec., che la repubblica o scrivesse, o ricevesse, portavano il serenissimo nome di lui. Tal era il capo della repubblica, il presidente a tutti i supremi consigli, cioè al maggior consiglio, al senato, ai dieci, alla signoria, ma nello Stato non avea potere.

**MAGGIOR CONSIGLIO.** — Era il fondamento, il sovrano, il padrone della repubblica, e dopo la nota sua riforma del 1297, non fu se non composto di soli patrizi. Doveano questi essere frutti di legittime nozze e di nobili genitori, provati tali presso l'avvogaria, ed iscritti nel libro d'oro instituito nel 1319. Il doge, col suo consiglio minore, presiedeva e proponeva l'elezione di molti de' magistrati, che dentro e fuori di Venezia teneano ragione di possanza pubblica. Non poteva avere ingresso nel maggior consiglio chi non era giunto all'età di anni 25, o non avea cavato il bollettino nell'avvogaria per aver compiuto questa età, o estratti alla *barbarella*, cioè nel giorno di santa Barbara ai 4 dicembre, prima di questa età, cavando la *bala* (palla) d'oro. I soli benemeriti della patria furono talvolta eccettuati da queste leggi. Privi come siamo di autentici documenti, il voler trarre in luce l'origine di questo consesso supremo, sarebbe studio incerto e perduto. Dalle antiche memorie si può solamente raccogliere, che il maggior consiglio non ebbe forma regolare che nel 1172. Da lui dipendevano tutte le magistrature ed uffici, e le sue leggi erano venerande.

(1) Quantunque siasi altrove parlato del doge, del consiglio dei dieci e degl'inquisitori di Stato, s'è creduto di doverne qui riparlarne, perchè non restasse incompiuto il prospetto delle venete magistrature; tanto più che qui se ne tratta succintamente, e senza quelle considerazioni che altrove sonosi fatte.